

Il principio del *sibi imputet* nella teoria del reato: l'auto-responsabilità nel prisma della tipicità penale

Gabriele Civello,
Università di Padova

1. Premessa

La nostra tradizione giuridica di matrice romanistica¹ conosce da tempo immemorabile quello che oggi si chiama comunemente “principio di auto-responsabilità” (*Eigenverantwortlichkeit*) ma che, più correttamente, andrebbe denominato “principio di auto-imputazione” (*sibi imputet*, *Eigenzurechnung*), poiché non può esistere tecnicamente una responsabilità giuridica *verso se stessi* (“responsabilità”, infatti, *dice* relazione, cioè il “rispondere di qualcosa *verso qualcuno*”).

Nell'epoca attuale, tuttavia, un tale canone generale del diritto è soggetto a una sorta di dimenticanza o persino di occultamento ad opera della scienza penalistica, in forza di quelli che definirei il *totem* e il *tabù* del diritto penale contemporaneo.

Il *totem* è quello della vittima del reato, una figura che – per vari buoni motivi che qui non potrò esplicitare – è rimasta per secoli ai margini della nostra materia e del processo penale, e che oggi, per una sorta di contrappasso, è invece oggetto di una esasperata valorizzazione, soprattutto in am-

1 Cfr. PUGLIATTI, voce *Autoresponsabilità*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959; COPPA-ZUCCARI, *La «compensazione delle colpe»*, Modena, 1909, passim; CARRARA, *Programma di diritto criminale – Parte generale*, Lucca, 1877, § 555, 429; PLOG, *Die sogenannte Kulpa-kompensation bei Schadensersatzansprüchen nach römischem Rechte*, Druck v. J. Abel, 1896, 14; EISENBACH, *De compensatione circa maleficia, vel quasi, occasione legis XXX-VI. Dig. De dolo malo*, Tubingae, 1778, passim; LOOSCHELDERS, *Die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten im Privatrecht*, Tübingen, 1999, passim; VON LEYDEN, *Die Sogenannte Culpa-Compensation im Bürgerlichen Gesetzbuch*, Heymann, 1902, passim; van DONGEN, *Contributory Negligence: A Historical and Comparative Study*, Leiden – Boston, 2014, passim. Nonché, ci sia consentito, CIVELLO, *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2017, 3 ss.; ID., voce *Autoresponsabilità*, in *Dig. disc. pen.*, IX app. di agg., Torino, 2016, 102 ss.; ID., *Contributo allo studio dell'auto-responsabilità quale corollario del principio di imputazione*, in *Ind. pen.*, 2016, 2, 506 ss.

bito processuale (pensiamo solamente alla c.d. “direttiva vittime” dell’Unione Europea n. 2012/29/UE del 25 ottobre 2012).

Il *tabù* al quale facevo riferimento, invece, è quello dell’auto-responsabilità (adotterò comunque questo termine perché ormai è invalso nell’uso, ma pur sempre con la precisazione che ho poc’anzi formulato): l’idea che la “vittima” del reato – o l’apparente vittima, come vedremo – possa essere chiamata a imputare a se stessa un determinato danno o pericolo che le sia occorso è ancora oggi una sorta di “tabù”, cioè una verità oggetto di rimozione e quasi di “scandalo”, quantomeno in Italia, anche sotto la spinta di ragioni ideologiche che, parimenti, non potrò adesso esplicitare.

A ben vedere, si tratta di un vero e proprio paradosso, in quanto il nostro diritto contemporaneo, come dicevamo, da un lato ha inteso innalzare la vittima del reato quasi a “perno”, ad asse fondamentale della materia penale ma, dall’altro lato e con una certa contraddizione, ha rifiutato di portare a compimento tale percorso vittimocentrico, riconoscendo cioè che anche il soggetto che subisca un danno o un pericolo, essendo una persona “in carne e ossa” dotata di autonome risorse intellettive, volitive ed esecutive, ha l’onere giuridico di auto-tutelarsi e, ove non adempia a tale onere, potrà perdere – a determinate condizioni – la possibilità di imputare a terzi il danno o il pericolo da essa accusato.

Questa che potremmo chiamare una *verità imputativa*, che poi è il diretto corollario del principio di responsabilità penale per fatto proprio, viene oggi – come dicevamo – trascurata o persino espressamente rimossa soprattutto dalla giurisprudenza italiana (come sappiamo, invece, la dottrina si è impegnata da alcuni anni nel recupero del *sibi imputet*, e anche il legislatore – ad esempio nel diritto penale del lavoro – sta operando da tempo in tal senso): pensiamo, a titolo esemplificativo, al tema degli infortuni sul lavoro, in cui la colpa del lavoratore viene talvolta ritenuta “*causa da sola sufficiente a cagionare l’evento*” (secondo il dettato dell’art. 41, co. 2, c.p.) solo allorquando il lavoratore stesso abbia superato in modo anomalo i limiti delle proprie mansioni². Questo orientamento appare discutibile, poiché ben vi possono essere dei casi in cui il lavoratore, pur espletando le proprie ordinarie mansioni, cagioni a se stesso un danno mediante un atto imprudente che, al contempo, risulti imprevedibile o inevitabile da parte del datore di lavoro, o comunque renda imprevedibile o inevitabile l’evento materiale che ne consegua.

Proprio alla luce di questo scenario altamente “riduttivo”, che relega ingiustamente il principio del *sibi imputet* all’interno di ipotesi-limite assolu-

2 Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 36715/2018.

tamente marginali, si pone oggi come imprescindibile il “recupero” di tale principio in un’ottica di garanzia, e cioè al fine di delimitare correttamente i contorni della responsabilità penale per fatto proprio e di evitare, per l’appunto, che ai cittadini – specie nei reati colposi e ancor più omissivi colposi – possano essere imputati determinati fatti che, in realtà, andrebbero ascritti esclusivamente alla sfera giuridica della (apparente) vittima.

Per fare ciò, e cioè per restituire all’auto-responsabilità il ruolo e la posizione che le competono, c’è però un passaggio preliminare al quale è necessario dedicarsi, passaggio senza il quale l’intera costruzione dogmatica rischierebbe di crollare come un castello di carte, soprattutto sotto le spinte di quello *Zeitgeist* vittimologico di cui parlavo in premessa: tale primo snodo consiste nell’individuare la “sede teorica” del *sibi imputet*, e cioè quale sia il “luogo”, all’interno della teoria penale, nel quale il principio di auto-responsabilità trovi dimora e possa rinvenire un fondamento sicuro.

2. Auto-responsabilità, auto-determinazione e consenso

Il primo “versante” all’interno del quale potrebbe essere ricondotto il “*sibi imputet*” è quello del principio di auto-determinazione della persona³: in questa prospettiva, determinati eventi lesivi non potrebbero essere imputati a comportamenti di “soggetti terzi”, in quanto sarebbero il frutto o l’espressione del diritto all’auto-determinazione in capo al “soggetto danneggiato”. In altri termini, avendo la apparente “vittima” esercitato un proprio diritto o una propria libertà, gli eventuali danni o pericoli che dovessero derivarne non potrebbero essere ascritti alla condotta dei terzi, poiché mancherebbe in qualche modo il requisito dell’antigiuridicità o ingiustizia del fatto.

A fronte di tale assunto, potremmo sollevare numerose obiezioni di carattere generale e anche gius-filosofico, con particolare riferimento al fatto che i nostri ordinamenti giuridici non riconoscono a mio avviso, in via generale, un “diritto” o una “libertà di auto-lesione” in capo alle persone fisiche. Gli atti auto-lesivi, infatti, quando non sono persino *sanzionati* (pensiamo all’assunzione di stupefacenti) sono tutt’al più oggetto di un mero

3 Sul punto, si veda HELFER, *L’autoresponsabilità della vittima e il diritto penale. Riflessioni per un diritto penale neoilluminato*, in Cocco (a cura di), *Per un manifesto del neoilluminismo penale*, Atti del convegno tenutosi a Cagliari il 23–25 ottobre 2015, Padova, 2016; nonché ID., *Eigenverantwortung am Berg – Grenzen des Strafrechts aus rechtvergleichender Sicht*, in BÜCHELE e altri (a cura di), *Aktuelle Fragen des Bergsportrechts*, Wien, 2016.

potere di fatto, ma non sono mai espressione di una posizione giuridica soggettiva ritenuta intrinsecamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento. Ad esempio: se il lavoratore non indossa tutte le protezioni il cui uso il datore di lavoro gli abbia puntualmente raccomandato (fornendone i relativi mezzi), andando così incontro ad un infortunio, non credo si possa dire che il datore di lavoro vada esente da responsabilità *in quanto* il lavoratore avesse il *diritto* di non indossare le protezioni, o fosse *libero* di farlo. Anzi, tutto il contrario: oggi il lavoratore ha il preciso *dovere* di indossarle! Esattamente come gli utenti della strada, i quali hanno l'obbligo di adoperare le cinture di sicurezza.

Queste riflessioni ci porterebbero però troppo lontano, poiché richiederebbero di affrontare problemi filosofici, politici, bioetici e di teoria generale del diritto che esulano dalla materia odierna. Per questo motivo, oggi mi concentrerò solamente su alcuni argomenti tecnico-giuridici, anche relativi alle conseguenze che deriverebbero dalla collocazione del principio del *sibi imputet* nell'alveo del principio di auto-determinazione.

Anzitutto, come sappiamo, l'auto-determinazione incontra nei nostri ordinamenti alcuni limiti stringenti, con particolare riferimento alla natura necessariamente disponibile dei beni o interessi in gioco: la vita, ad esempio, è un bene assolutamente indisponibile, come ben sappiamo; l'incolumità fisica è un bene altamente indisponibile, quantomeno nei casi in cui dall'eventuale atto dispositivo possa derivare una menomazione permanente, o qualora la disposizione del corpo sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume (cfr. art. 5 c.c.).

Ora, se il principio del *sibi imputet* trovasse il proprio "ancoraggio dogmatico" all'interno del principio di auto-determinazione della persona, esso non potrebbe in alcun caso operare nei casi di morte o di grave lesione personale; in queste ipotesi, infatti, la non punibilità del soggetto terzo non potrebbe trovare in alcun modo fondamento nell'espressione di un diritto auto-determinativo del soggetto danneggiato. E dunque, ad esempio, il *sibi imputet* non potrebbe mai operare nei casi di sinistro stradale mortale, o di infortunio mortale sul lavoro, o di infortunio sportivo mortale, nemmeno nei casi più palesi in cui la morte sia dovuta ad una colpa esclusiva dello stesso automobilista, lavoratore o atleta poi deceduto, poiché sarebbe in gioco un bene assolutamente indisponibile (la vita, per l'appunto).

Ed ancora: l'auto-determinazione può operare solo a fronte di una serie di ulteriori requisiti imprescindibili; in particolare, è necessario che il soggetto sia pienamente capace, e che realizzi una manifestazione della propria volontà, anche solo implicita ma pur sempre esistente.

Anche in questo caso, se così fosse, il *sibi imputet* non potrebbe mai operare qualora il soggetto “danneggiato” fosse incapace o non avesse prestato un vero e proprio “consenso valido” all’auto-lesione: pensiamo, ad es., ad un bambino che si arrampichi sul traliccio dell’alta tensione e muoia folgorato; oppure a un utente della strada o a un lavoratore che vada incontro a infortunio per sua esclusiva colpa, ma solo per pura disattenzione e dunque senza avere la piena consapevolezza – e tantomeno l’intenzione – di andare incontro a un danno.

Per usare un’analogia, possiamo dire che vi sono numerosi casi di pacifica auto-responsabilità, in cui la presunta “vittima” (che tale non è!) accusa un danno pur versando in una semplice colpa che potremmo definire “incosciente”, e cioè senza rappresentarsi e tantomeno volere espressamente il danno medesimo. Ciò che conta, infatti, ai fini del *sibi imputet*, non è che il soggetto danneggiato abbia esercitato un “diritto di libertà” o abbia espressamente “prestato il consenso” a un danno, bensì che egli abbia tenuto un *comportamento di fatto*, cioè un comportamento che, nella realtà delle cose, ha rappresentato la “vera causa” del danno o del pericolo (e di qui a breve vedremo in che senso parliamo ora di “vera causa”).

Infine, il tema dell’auto-determinazione e del consenso richiama più che altro le ipotesi di *einverständliche Fremdgefährdung*, allorquando cioè il soggetto destinato ad accusare il danno abbia dato il consenso ad un altrui (“*Fremd-*”, per l’appunto) atto di messa in pericolo del bene; l’auto-responsabilità, invece, ha a che fare – anche e soprattutto – con ipotesi concrete in cui l’apparente “vittima” si auto-espone al pericolo e mantiene il dominio sul decorso causale (*eigenverantwortliche Selbstgefährdung*), fattispecie che esulano manifestamente dal paradigma tradizionale del “consenso dell’avente diritto”⁴.

Queste sono dunque, in breve, le più importanti ragioni per le quali appare riduttivo e incompleto “collocare” il *sibi imputet* nell’alveo del principio auto-determinativo della persona.

4 In merito alle categorie appena menzionate (*einverständliche Fremdgefährdung* e *eigenverantwortliche Selbstgefährdung*), oltre alle opere di M. Helfer già menzionate, richiamiamo fra tutte: ZACZYK, *Strafrechtliches Unrecht und die Selbstverantwortung des Verletzten*, Heidelberg, 1991; nonché MURMANN, *Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht*, Berlin-Heidelberg, 2005.

3. Auto-responsabilità e dogma causale

Abbandonando ora il tema dell'auto-determinazione, possiamo dire che la più diffusa ricostruzione teorica del principio di auto-responsabilità oggi in circolazione è quella prettamente causale: in questa prospettiva, il comportamento della "vittima" sarebbe tale da escludere una responsabilità di terzi, qualora tale comportamento abbia costituito un fattore di "interruzione" del nesso di causa fra la condotta degli estranei e l'evento lesivo.

Anche tale ricostruzione del *sibi imputet* presenta, però, alcuni problemi che vorrei brevemente tratteggiare, e che sono il riflesso delle più generali e profonde aporie che affliggono il dogma causale. Potremmo sul punto adombrare quella che è una sorta relazione di "proporzionalità inversa", ma prima facciamo un brevissimo passo indietro.

Per il principio causale puro, ogni condizione che abbia concorso a determinare un evento può chiamarsi "causa"; come sappiamo, questa è una deformazione dell'antico pensiero stuart-milliano, il quale peraltro presentava altre e ulteriori aporie che qui non potremo esaminare: mentre John Stuart MILL (1806–1873) qualificava come "causa" di un evento l'intero *insieme* di tutte le condizioni che abbiano cagionato l'evento medesimo⁵, i causalisti ottocenteschi – a partire da Maximilian VON BURI (1825–1902)⁶ e

-
- 5 MILL, *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation*, London, 1898, tr. it. *Sistema di logica raziocinativa e induttiva*. Esposizione comprensiva dei principi di evidenza e dei metodi d'investigazione scientifica, Roma, 1968, 323 e 324: «Questa sequenza invariabile sussiste raramente, se pur mai, fra un conseguente ed un antecedente singolo. Di solito essa è fra un conseguente e la somma di parecchi antecedenti. Occorre il concorso di tutti per produrlo, cioè perché sia certo che essi siano seguiti dal conseguente [...]. La vera causa è il complesso di questi antecedenti. Non abbiamo, filosoficamente parlando, il diritto di dare il nome di "causa" ad uno solo, escludendo gli altri»; al passo citato segue l'accanita confutazione che sia possibile scegliere uno solo degli antecedenti sotto la denominazione di "causa", chiamando gli altri semplicemente "condizioni".
 - 6 VON BURI, *Zur Lehre von der Teilnahme an dem Verbrechen und der Begünstigung*, 1860, Giessen, 1860, 1 ss., cit. in RONCO, *La dimensione oggettiva del fatto tipico*, in Id. (a cura di), *Il reato. Struttura del fatto tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il requisito dell'offensività del fatto*, Bologna, 2011, II ed., 185 ss.; nonché Id., *Über Causalität und deren Verantwortung*, Leipzig, 1873, 1 ss. («Unter Causalzusammenhang wird man wohl den Proceß der Entstehung einer Erscheinung begreifen dürfen. Will man den Causalzusammenhang einer concreten Erscheinung ermitteln, so muß man in geordneter Reihenfolge sämtliche Kräfte feststellen, welche für die Entstehung der Erscheinung irgendeine Wirksamkeit geäußert haben. Die ganze Summe dieser Kräfte ist dann als die Ursache der Erscheinung anzusehen. Mit demselben Rechte läßt sich aber auch jede einzelne dieser Kräfte für sich allein schon als die Ursache der

Carl Ludwig von BAR (1836–1913)⁷ – tendono via via a “sciogliere” tale nesso “integrale”, chiamando “causa” anche ogni singolo fattore eziologico preso separatamente.

Ora, facevamo pocanzi riferimento ad una sorta di relazione di proporzionalità inversa, che potrebbe essere così scolpita: quanto più si abbraccia il principio di equivalenza fra le “cause”, espresso in Italia dall’art. 41, co. 1°, c.p., tanto più si restringe la possibilità di dichiarare “interrotto” o “risolto” il rapporto eziologico: infatti, una volta adottato il dogma causale puro, assai difficile è arrivare a sostenere che una determinata causa sia “più causa” di altre (per usare un gioco di parole), perché il criterio generale è che, “fino a prova contraria”, tutte le *condiciones* sono causa dell’evento. Ecco allora che, se si colloca l’auto-responsabilità nell’alveo del causalismo, anche in tal caso ben poco spazio di applicazione rimane al *sibi imputet*.

Ciò, d’altra parte, è esattamente quello che accade nel nostro diritto vivente in cui, sulla scorta di un’interpretazione “causalistica” (e, dunque, materialistica) dell’auto-responsabilità, sono ben pochi i casi in cui la giurisprudenza imputa il danno all’apparente “vittima”: pensiamo di nuovo al diritto penale del lavoro, ove la condotta del lavoratore viene giudicata auto-responsabile solo nei casi assolutamente eccezionali in cui il soggetto ponga in essere un condotta straordinariamente anomala. Questo è il necessario corollario di un puro postulato causalista, poiché, in effetti, quale sarà mai veramente l’infortunio in cui la condotta del datore di lavoro, o quantomeno l’adibire il lavoratore a una certa mansione, non sarà pur sempre una flebile condizione o pre-condizione per il verificarsi dell’evento?

Pensiamo ancora ad un’applicazione “proverbiale” del principio di auto-responsabilità: il caso del fumo attivo. La morte del fumatore dovuta al cancro polmonare è imputabile esclusivamente a lui stesso, e non certo alla casa produttrice o al rivenditore del tabacco: eppure, chi potrà mai dire che il produrre le sigarette o il rivenderle non sia pur sempre una *condicio sine qua non* dell’evento?

Orbene, possiamo allora dire che il collocare il *sibi imputet* all’interno dell’alveo causale è il primo passo verso un sostanziale “inaridimento” di

Erscheinung betrachten, denn die Existenz derselben hängt so sehr von jeder Einzelkraft ab, daß, wenn man aus dem Causalzusammenhang auch nur eine einzige Einzelkraft ausscheidet, die Erscheinung selbst zusammenfällt»); ID., *Die Causalität und ihre strafrechtlichen Beziehungen, in Der Gerichtssaal*, XXXVII, 1885. Cfr. anche GLASER, *Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht*, Wien, 1858, passim.

7 VON BAR, *Die Lehre vom Causalzusammenhange im Rechte, besonders in Strafrechte*, Leipzig, 1871, passim; ID., *Gesetz und Schuld im Strafrecht*, II, Berlin, 1907.

tale principio, il quale diventa così un canone sempre più residuale e persino asfittico, destinato ad operare solo in casi più unici che rari, cosa che accade puntualmente – come dicevamo – nel nostro diritto vivente.

Aggiungiamo poi un altro aspetto che mi pare d'interesse: il nostro art. 41, co. 2, c.p., subordina la possibile “cesura” del nesso causale al fatto che la causa “*da sola sufficiente a cagionare l'evento*” abbia natura *sopravvenuta* rispetto agli altri fattori eziologici in gioco. A ben vedere, questo sbarramento è ben poco compatibile col principio di auto-responsabilità, che è destinato ad operare pacificamente anche nelle ipotesi in cui il comportamento della apparente “vittima” sia concomitante e persino precedente alla condotta altrui.

Pensiamo al caso⁸ di un combattimento di arti marziali, in cui l'atleta violi il regolamento e non indossi le necessarie protezioni sul proprio corpo: se, durante la gara, egli riporta lesioni personali che sarebbero state evitate dal regolare uso di dette protezioni, la condotta negligente/imprudente e auto-responsabile avrà persino natura antecedente rispetto alla condotta altrui (lo sferrare un colpo o, da parte dell'istruttore, l'omettere il controllo sulle protezioni). Eppure anche in questi casi pare corretto parlare di auto-responsabilità, e il sol fatto che la condotta “auto-responsabile” della “vittima” sia antecedente o concomitante a quella altrui non pare dirimente, poiché anche in questi casi si può trattare di un comportamento che rappresenta pur sempre la “causa esclusiva” del danno o del pericolo, come vedremo di qui a breve.

Anche questo argomento ci induce, allora, a ricercare altrove il fondamento dogmatico del principio di *sibi imputet*, abbandonando i limitati confini del “regno causale”.

4. Auto-responsabilità e teoria generale dell'imputazione. Conclusioni (interlocutorie)

Una volta escluso che il principio di auto-responsabilità trovi il proprio *locus* dogmatico all'interno dell'antigiuridicità (*sub specie* “consenso dell'avente diritto”) o del piano strettamente causale, l'unico modo per “decifrare” il *sibi imputet* in modo maturo e completo pare essere quello di leggere lo stesso alla luce della teoria generale dell'imputazione.

Non è un caso, io credo, che il tema dell'auto-responsabilità sia stato esaminato attentamente, come un interessante banco di prova, dalle teorie

8 Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2014, n. 31734.

della c.d. “imputazione oggettiva dell’evento” (*objektive Zurechnung des Erfolgs*), le quali sono nate, come è ben noto, proprio al dichiarato fine di risolvere e superare le aporie del causalismo di matrice naturalistica. Tali teorie interpretano, evidentemente, il *sibi imputet* alla luce del loro peculiare principio fondamentale, vale a dire il concetto di “nesso di rischio” (*Risiko-zusammenhang*): sussiste auto-responsabilità, si dice allora, nei casi in cui la condotta della presunta “vittima” sia stata tale da causare un evento che non rientrava fra gli scopi di tutela della norma violata dal terzo (*Schutzzweck der Sorgfaltsnorm*).

Il Roxin, nel suo manuale, fa l’esempio di due amici che organizzino una gara motociclistica illegale, nel corso della quale uno dei due perda la vita a causa del continuo rincorrersi delle motociclette: in questo caso, afferma Roxin, la morte dell’uno non è imputabile all’altro, pur sussistendo un apparente nesso di causalità, perché la regola violata non aveva, fra i propri scopi di tutela, quello di proteggere la “vittima” da una sua propria condotta pericolosa⁹.

Ed ancora: se Tizio invita Caio a camminare su un lago ghiacciato, e poi Caio muore annegato, Tizio non risponde della morte di Caio, poiché non vi sarebbe congruenza fra la regola di condotta e l’evento occorso, e il fatto non sarebbe punibile «in virtù dei giudizi di valore sui quali si basa la legge» (*«nach den Wertungen, die dem Gesetz zugrunde liegen»*)¹⁰. Infatti, precisa Roxin, visto che il diritto tedesco non punisce la collaborazione (dolosa) all’altrui suicidio, ancor meno meritevole di pena appare, *a fortiori*, la partecipazione (colposa) all’altrui autoesposizione a un pericolo. A fronte di ciò, conclude, «lo scopo di protezione della proibizione dell’omicidio non copre tale caso; la portata del *Tatbestand* non si estende a tali risultati»¹¹.

Ora, non è questa la sede per esaminare a fondo le teorie dell’imputazione oggettiva; io, sommessamente, ho proposto un percorso di critica e confutazione delle stesse nei miei ultimi studi sull’auto-responsabilità¹², nella sequela del mio maestro, il prof. Mauro Ronco¹³ oggi qui presente.

9 ROXIN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil – Band 1. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4. Auflage, München, 2006, § 11, n. a m. 108, 403.

10 *Ibidem*, 402.

11 *Ibidem*.

12 CIVELLO, *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato*, cit., passim; ID., *Contributo allo studio dell’auto-responsabilità quale corollario del principio di imputazione*, cit. 2, 506 ss.; ID., voce *Autoresponsabilità*, in *Dig. disc. pen.*, IX agg., Torino, 2016, 102 ss.

13 RONCO, *La dimensione oggettiva del fatto tipico*, in ID. (a cura di), *Il reato. Struttura del fatto tipico*, cit., II ed., 223 (corsi nostri); ID., *Alle origini dell’imputazione oggettiva*, in *Studi in onore di Sergio Moccia*, Napoli, 2017, 487 ss. Per un’altra pregevole

Ciò che in effetti molti hanno segnalato – e a buona ragione – è che, seguendo le teorie della *objektive Zurechnung*, la tipicità di un fatto materiale e la sua imputazione ad una persona concreta vengono esaminate sulla scorta di considerazioni di politica generale che in realtà esulano dal *Tatbestand*, o meglio vi stanno solo dietro, nello sfondo. Che una certa persona abbia ucciso un uomo lo si deve potere stabilire sulla base dello studio della condotta umana per com'essa si è estrinsecata nel mondo reale e nella rete della relazione intersoggettiva, senza “impregnare” o saturare immediatamente questo primo tratto della “trafila imputativa” mediante evanescenti considerazioni sugli scopi di tutela.

Corretto, dunque, è cercare di decifrare il *sibi imputet* alla luce del generale canone dell'imputazione per fatto proprio, ma non cadendo negli ulteriori errori che, a mio sommosso avviso, affliggono le teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento, e che qui non potremo ovviamente ripercorrere e sviscerare.

C'è allora un modo appropriato per “collocare” l'auto-responsabilità all'interno del generale principio di imputazione, e cioè seguendo una prospettiva per così dire “realistica” e “integrata”, quella cioè che integra e coordina correttamente il piano oggettivo e soggettivo del reato (secondo lo stesso insegnamento della Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988¹⁴): può dirsi autenticamente un “fatto proprio” dell'uomo quel fatto che, oltre a non essere altrui, è al contempo voluto dal soggetto agente, o quantomeno prevedibile ed evitabile da parte dello stesso come conseguenza della sua azione od omissione, in quanto causato da un suo comportamento intrinsecamente offensivo e contrario a una regola di diligenza, prudenza o perizia. Altrimenti detto: se manca il dolo o quantomeno la

critica alla teoria dell'imputazione obiettiva, con particolare riferimento al tema delle “conoscenze superiori” (c.d. *Sonderwissen*), si rinvia a CARUSO, *Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione critica del versante obiettivo del reato*, Torino, 2013, 229 ss.; cfr. anche DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, 344 ss., 433 ss. e 473 (l'Autrice, dopo avere criticato la collocazione dell'auto-responsabilità nell'alveo del nesso causale e della *objektive Zurechnung*, riconduce il tema all'ambito della colpa, nel senso che la condotta della “vittima” sarebbe idonea a incidere sul perimetro delle cautele doverose e della prevedibilità dell'evento; cfr. anche FORTI, *Colpa ed evento*, Milano, 1990, 608, n. 155).

- 14 «Si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, purché si precisi che per “fatto proprio” non s'intende il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale [...] ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla “colpa” in senso stretto».

colpa, viene meno ogni nesso di imputazione giuridica tra la persona agente e l'evento: in questo caso, si potrà forse ancora parlare di un nesso oggettivo fra la condotta materiale e l'evento (condotta>evento), ma non già di una imputazione – nemmeno solo oggettiva (questo è il punto) – dell'evento alla persona (persona>condotta>evento).

Ad esempio: se il chirurgo opera il paziente in modo impeccabile, nello scrupoloso rispetto di tutte le *leges artis*, e nondimeno il paziente muore, non solo viene meno l'imputazione soggettiva ma anche quella oggettiva: la morte potrà forse essere naturalisticamente ricondotta al fatto materiale dell'intervento chirurgico, ma non già imputata, nemmeno oggettivamente, al comportamento del medico. Non ci sarà dunque un medico che abbia ucciso un paziente (ma) senza colpa, ma ci sarà invece un medico che... *non ha ucciso* proprio nessuno! Non esiste, dunque, un "gradino di imputazione alla persona" intermedio fra dolo/colpa e caso fortuito: oltre il confine estremo della colpa, giace già immediatamente e senza "intercapedini intermedie" il caso fortuito, ossia il fatto estraneo al penalmente rilevante.

Limitando allora lo sguardo al reato colposo, ambito nel quale è maggiore l'interesse verso il principio di *sibi imputet* (uno speciale approfondimento andrebbe invece condotto in relazione al reato doloso), possiamo dire che tre sono i momenti fondamentali dell'imputazione:

- 1) l'offensività oggettiva, ossia il fatto che l'evento sia stato determinato da un comportamento intrinsecamente capace di produrlo;
- 2) la violazione oggettiva di una regola cautelare;
- 3) la prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

A questi tre aspetti si somma, nei casi di reato colposo omissivo, un quarto elemento, cioè la posizione di garanzia con il conseguente obbligo giuridico di impedire l'evento.

Qualora manchi una posizione di garanzia e il comportamento del terzo sia di semplice inerzia, non ha nemmeno senso porre un problema di auto-responsabilità. Ad esempio: Tizio, passeggiando per la città, inciampa e cade per terra procurandosi lesioni personali; le persone che hanno assistito alla caduta, e che sono rimaste inerti ma non avevano alcuna posizione di garanzia, non verranno certo chiamate a rispondere dell'evento. Ma qui ha ben poco senso parlare di auto-responsabilità, perché manca in capo al soggetto terzo un "principio di condotta giuridica" che abbia astrattamente interferito nel c.d. "decorso causale".

Simili considerazioni valgono in relazione a quelle condotte commissive che risultino intrinsecamente inoffensive rispetto al bene poi leso, o che appaiano completamente immuni da qualsiasi inottemperanza cautelare

(ad es.: il barista porge al cliente Tizio, diabetico, una pietanza dolce e Tizio accusa un malore): anche in questo caso, se nel contesto di tali comportamenti un soggetto riceve un danno o un pericolo per sua esclusiva colpa, ha poco senso parlare di “auto-responsabilità” o “auto-imputazione”, poiché manca alla radice anche solo il primo segmento oggettivo del fatto penalmente rilevante, cioè il porre in essere una condotta offensiva – *id est*: idonea a causare l’evento – e contraria ad una regola di diligenza, prudenza o perizia.

La vera “partita dell’auto-responsabilità”, allora, sembra giocare in quelle ipotesi che potremmo chiamare liminari o *border-line*, in cui, a fronte della condotta “auto-responsabile” della presunta vittima, sussistano altresì atti o comportamenti di soggetti terzi i quali appaiano in sé *prima facie* offensivi (cioè capaci, per loro natura, di generare il danno o il pericolo poi effettivamente occorso) e inottemperanti a una regola cautelare.

In questi casi, il comportamento del soggetto “danneggiato” può dirsi la “vera causa” del fatto qualora esso sia stato tale da rendere imprevedibile o inevitabile il fatto, oppure qualora non spettasse al soggetto terzo prevedere o evitare il comportamento auto-responsabile della apparente “vittima”.

Attenendoci al dato normativo – e, nella specie, alla definizione di “delitto colposo” fornita dall’art. 43 c.p. – possiamo dire che, in questi casi, pur a fronte di una ipotetica negligenza, imprudenza o imperizia, o di una inosservanza di leggi, regolamenti, etc., l’evento non può dirsi verificato *a causa* della colpa del terzo, bensì *a causa* della condotta auto-responsabile dell’apparente vittima.

Cosa voglia significare la locuzione “*a causa della colpa*” è per l’appunto l’oggetto della disputa più importante e cruciale all’interno del tema dell’auto-responsabilità: ciò che pare necessario qui evidenziare è che il problema è tutto interno alla colpa, come “criterio base” di imputazione al contempo oggettiva e soggettiva del fatto all’uomo.

Per concludere, esaminiamo ora un caso effettivamente oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione¹⁵: il conducente di un camion assiste ad un incidente stradale accaduto a pochi metri da lui; scende dal camion e si avvicina agli autoveicoli coinvolti, al fine di prestare soccorso ai feriti. Tuttavia, una delle automobili incidentate scoppia e la fiammata uccide il soccorritore. Ci si chiede se l’automobilista, che aveva causato per colpa l’originario sinistro, debba rispondere della morte del terzo soccorritore.

Qui, in effetti, non viene in gioco un problema di auto-determinazione e di consenso, né un problema di causalità, poiché dal punto di vista stret-

15 Cass. pen., Sez. IV, 4 maggio 1990, n. 14198.

tamente controfattuale l'incidente stradale rappresenta senza dubbio una *condicio sine qua non* dell'evento (senza l'urto causato per colpa, infatti, l'automobile non avrebbe preso fuoco).

I teorici dell'imputazione oggettiva dell'evento direbbero che, nel caso di specie, manca il c.d. "nesso di rischio", poiché le regole del Codice della Strada sarebbero volte a tutelare solo l'incolumità degli altri utenti, e non quella dei meri soccorritori che si auto-espongono al pericolo; ma l'argomentazione a me pare incerta, e sconta tutti i difetti teorici che prima accennavamo.

Personalmente, io credo che fattispecie concrete come quella appena esaminata vadano opportunamente risolte non sul piano dell'antigiuridicità né della causalità, bensì sul piano della colpa, nella sua duplice e inscindibile dimensione oggettiva e soggettiva: nel caso di specie, l'automobilista che ha causato l'originario incidente aveva "nelle proprie mani" il dominio e il controllo solo della vita e dell'incolumità degli altri utenti della strada, cioè delle persone che conducevano altri veicoli; ma non poteva controllare o dominare la situazione di eventuali terzi soccorritori destinati ad avvicinarsi, in un secondo momento, ai veicoli incidentati.

Come possiamo notare, l'auto-responsabilità in questi casi è un problema prettamente legato alla teoria della colpa, il quale va esaminato in un'ottica strettamente concreta: nella fattispecie prima rappresentata, la morte del terzo soccorritore non era entrata nel "fuoco" della negligenza, e dunque essa non può essere imputata al terzo automobilista il quale pur abbia cagionato per colpa, a monte, l'originario sinistro stradale.

